Procura della Repubblica

presso il Tribunale ordinario di MESSINA

Ufficio Studi e Documentazione

REPORT PRINCIPALI NOVITÀ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI

PERIODO DI RIFERIMENTO
01/04/2025-30/04/2025

Sommario

Normativa	
DECRETO-LEGGE 11 aprile 2025 n. 48.	Pag. 2
Giurisprudenza	
Corte Costituzionale	
Corte Costituzionale, 22/04/2025, n. 56	Pag. 5
Corte Costituzionale, 22/04/2025, n. 55	Pag. 5
Corte Costituzionale, 18/04/2025, n.52	Pag. 5
Corte Costituzionale, 10/04/2025, n.39	Pag. 5
Corte di Giustizia UE	
Corte giustizia UE sez. V, 10/04/2025, n.481	Pag. 6
Sezioni Unite	
Questioni pendenti	Pag. 6
Questioni decise	Pag. 7
Sezioni semplici	
Sentenze diritto sostanziale	Pag. 8
Sentenze diritto processuale	Pag. 10

1. DECRETO-LEGGE 11 aprile 2025 n. 48

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario

1. Il capo 1 della nuova normativa si occupa infatti di introdurre nell'ordinamento nuove disposizioni per la prevenzione ed il contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché in materia di beni sequestrati e confiscati e di controlli di polizia.
2. Il capo 2 del Decreto introduce nel codice penale l'articolo **634-bis c.p.,** l'articolo **415-bis c.p.**

 Vengono modificati l'articolo **61 c.p.**, che viene integrato con il numero 11-decies; l'articolo **165 c.p.**, cui viene aggiunto un comma che subordina la concessione della sospensione condizionale della pena nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e nelle relative pertinenze, all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree specificamente individuati; l'articolo **380, comma 2, c.p.p**., dove viene inserita la lettera f-bis), che prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di truffa quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 640, terzo comma, del codice penale; l'articolo **639-bis c.p.** viene modificato; l'articolo **640 c.p.** viene modificato abrogando il numero 2-bis del secondo comma e inserendo un nuovo comma che stabilisce che quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5) la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000. Al terzo comma sono aggiunte le parole «, e dal terzo comma»; L'articolo **635, terzo comma, c.p.** viene modificato aggiungendo il periodo «Se i fatti di cui al primo periodo sono commessi con violenza alla persona o con minaccia, la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e della multa fino a 15.000 euro

 Viene introdotto nel Codice di Procedura Penale l'articolo **321-bis c.p.p.**

 Viene modificato l'articolo **10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14**

 E' modificato l'articolo **1-bis, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66**, relativo all'impedimento della libera circolazione su strada, sostituendo l'originaria sanzione amministrativa con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro. Il secondo periodo viene sostituito dal seguente: «La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se il fatto è commesso da più persone riunite».
3. Il capo III introduce, nel codice penale, diverse misure a tutela del personale dei vigili del fuoco, delle forze di polizia, delle forze armate, nonché degli organismi di cui alla **Legge 3 agosto 2007, n. 124**.

 All'articolo **336 c.p.** viene aggiunto un comma che prevede che nelle ipotesi di cui al primo e al terzo comma, se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, la pena è aumentata fino alla metà.

 All'articolo **337 c.p.** viene aggiunto un comma che stabilisce che se la violenza o minaccia è posta in essere per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio, la pena è aumentata fino alla metà.

 All'articolo **339 c.p.** viene aggiunto un comma che prevede che le disposizioni del primo comma si applicano anche se la violenza o la minaccia è commessa al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.

 Viene modificato l'articolo **583-quater c.p.** in materia di lesioni personali ai danni di un

ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio
Il decreto introduce , altresì, disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle citate forze di polizia prevedendo la possibilità di corrispondere, su richiesta dell'interessato, e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una somma, complessivamente non superiore a euro 10.000 per ciascuna fase del procedimento, destinata alla copertura delle spese legali per ufficiali o agenti indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, nonché al coniuge, al convivente di fatto e ai figli superstiti degli ufficiali o agenti o dipendenti deceduti, salvo rivalsa, se al termine del procedimento è accertata la responsabilità a titolo di dolo.
Non si procede alla rivalsa in caso di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere, sentenza di proscioglimento o assoluzione, salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata in sede disciplinare la responsabilità per grave negligenza.
Le disposizioni si applicano anche al personale convenuto nei giudizi per responsabilità civile e amministrativa. Sono autorizzate specifiche spese per tali finalità.
Viene modificato l'articolo **639 c.p.** (danneggiamento) aggiungendo al secondo comma il periodo «Se il fatto è commesso su beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, con la finalità di ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione cui il bene appartiene, si applicano la reclusione da sei mesi ad un anno e sei mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro». Al terzo comma, dopo le parole «di cui al secondo comma» sono inserite le seguenti: «primo e secondo periodo,» ed è aggiunto il periodo «Nei casi di recidiva per l'ipotesi di cui al secondo comma, terzo periodo, si applicano la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a 12.000 euro».
Viene modificato all'articolo **192 Codice della Strada** inasprendo le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi di fermarsi, esibire i documenti di circolazione e di identità e per l'inosservanza degli ordini legittimamente impartiti dal personale che svolge servizi di polizia stradale.
Vengono apportate modifiche all'articolo **415 c.p.**, aggiungendo un comma che prevede l'aumento della pena se il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario, ovvero a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute.
Sono equiparate agli atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto, impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza.
Coloro che promuovono, organizzano o dirigono la rivolta sono puniti con lareclusione da due a otto anni. Sono previste pene più severe in caso di uso di armio di conseguenze non volute come lesioni personali gravi o gravissime o morte.
L'articolo **14 del testo unico sull'immigrazione** (decreto legislativo 25 luglio 1998,n. 286) viene integrato con il comma 7.1, introducendo una disciplina specifica per la rivolta all'interno dei centri di trattenimento per stranieri, punendo con la reclusione da uno a quattro anni chiunque, durante il trattenimento, partecipi a una rivolta con le stesse modalità previste per gli istituti penitenziari.
Sono previste pene più severe per i promotori, organizzatori o direttori della rivolta e in caso di uso di armi o di conseguenze non volute come lesioni o morte.
L'articolo **19, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13**, viene modificato specificando che la localizzazione e la realizzazione dei centri di nuova istituzione di cui al comma 3 nonché l'ampliamento e il ripristino dei centri esistenti sono effettuati con procedure semplificate.
L'articolo **1-bis, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66**, relativo all'impedimento della libera circolazione su strada, viene modificato inasprendo le sanzioni, prevedendo la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro per

chiunque impedisca la libera circolazione su strada ordinaria o ferrata, e la reclusione da sei mesi a due anni se il fatto è commesso da più persone riunite.
L'articolo **28** introduce disposizioni in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza, autorizzando gli agenti di pubblica sicurezza di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza le armi previste dall'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, quando non sono in servizio. Si prevede l'adozione di un regolamento per adeguare le norme del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a tali disposizioni.

Giurisprudenza

Corte Costituzionale

Sentenze

1. **Corte Costituzionale, 22/04/2025, n. 56**
 Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen. sulla recidiva reiterata prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen.. Il divieto di prevalenza in questione, applicato all'attenuante premiale di cui all'art. 625-bis, sterilizza la ratio incentivante della disposizione, accorda una rilevanza insuperabile alla precedente condotta del reo ed esclude ogni incidenza della collaborazione sulla determinazione in concreto della pena, pur a fronte della dissociazione dal contesto criminale e del possibile pericolo di ritorsioni personali e familiari.

2. **Corte Costituzionale, 22/04/2025, n. 55**
 Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, c.p., nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto ex art. 572, comma 2, c.p., commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale, comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporla. L'art. 34, comma 2, c.p. è costituzionalmente illegittimo in quanto non permette al giudice di valutare attentamente se, dopo la condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia commessi, in presenza di minori e con abuso della responsabilità genitoriale (art. 572, comma 2, c.p.), sia nell'interesse del minore applicare anche la pena della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale; tale automatica applicazione è in contrasto con gli artt. 2, 3 e 30 Cost., in quanto il rigido automatismo che impone di applicare la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale non consente al giudice di valutare attentamente l'interesse del minore nell'interrompere temporaneamente, o mantenere, la relazione con il genitore, nonostante la condanna. L'interesse del minore, infatti, può essere in concreto meglio protetto senza sospendere la responsabilità genitoriale, dalla quale derivano obblighi per il genitore e diritti per il minore.

3. **Corte Costituzionale, 18/04/2025, n.52**
 Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-quinquies, comma 7, l. 26 luglio 1975, n. 354, limitatamente alle parole «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre». Risulta lesiva degli interessi preminenti del minore la scelta legislativa di precludere al padre condannato l'accesso alla detenzione domiciliare anche quando la madre sia morta o comunque impossibilitata a provvedere alla cura dei figli minori, ma questi possano essere accuditi da terze persone. Così concepita, la norma impedisce infatti ai minori di fruire della relazione continuativa con almeno uno dei genitori, che in linea di principio deve essere loro assicurata.

4. **Corte Costituzionale, 10/04/2025, n.39**
 Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 6, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 18-bis, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, conv., con modificazioni, nella l. 9 dicembre 2024, n. 187, richiamato dall'art. 6, comma 5-bis, d.lg. 18 agosto 2015, n. 142, come introdotto dall'art. 18, comma 1, lett. a), n. 2), d.l. n. 145

del 2024, come convertito, nella parte in cui, al terzo periodo, rinvia all'art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, l. n. 69 del 2005, anziché ai commi 3 e 4 di quest'ultimo articolo.

Corte di Giustizia UE

1. **Corte giustizia UE sez. V, 10/04/2025, n. 481**
 L'art. 4, punto 6, decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che: l'autorità giudiziaria dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo non può rifiutare di eseguire quest'ultimo sulla base di tale disposizione qualora detto mandato d'arresto non sia stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà. L'art. 4, punto 4, decisione quadro 2002/584/GAI, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI, deve essere interpretato nel senso che: l'autorità giudiziaria dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo non può rifiutare di eseguire detto mandato d'arresto sulla base di tale disposizione qualora i fatti non rientrino nella competenza dello Stato membro di esecuzione in virtù del proprio diritto penale, e ciò anche quando l'azione penale o la pena sarebbe caduta in prescrizione se la legislazione di tale Stato membro fosse stata applicabile (fattispecie relativa alla condanna di un cittadino spagnolo residente in Romania, coinvolto in una frode fiscale).

Sezioni Unite

Questioni pendenti

1. **Data udienza: 10 Luglio 2025 (Ordinanza di rimessione: 12488/2025)**
 Se avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di concordato sui motivi avanzata ex art. 599-bis cod. proc. pen. sia proponibile ricorso per cassazione unitamente alla sentenza che definisce il giudizio di appello.
2. **Data udienza: 10 Luglio 2025 (Ordinanza di rimessione: 9996/2025)**
 Se la revoca della confisca di prevenzione a norma dell'art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 possa essere disposta anche sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti e valutati.
3. **Data udienza: 10 Luglio 2025 (Ordinanza di rimessione: 7046/2025)**
 Se in caso di rigetto o di declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione, la parte privata richiedente debba essere condannata al pagamento delle spese processuali.
4. **Data udienza: 26 Giugno 2025 (Ordinanza di rimessione: 11592/2025)**
 Se l'esclusione della gravità indiziaria limitatamente ai reati o alle circostanze aggravanti da cui discende la competenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale ex artt. 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen. legittimi una pronuncia declinatoria di competenza.
5. **Data udienza: 26 Giugno 2025 (Ordinanza di rimessione: 12490/2025)**
 Se l'esclusione della gravità indiziaria limitatamente ai reati o alle circostanze aggravanti da cui discende la competenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale ex artt. 51,

comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen. legittimi una pronuncia declinatoria di competenza.

6. **Data udienza: 26 Giugno 2025 (Ordinanza di rimessione: 4328/2025)**
 Se l'interesse all'impugnazione ovvero a resistere all'impugnazione debba essere riconosciuto alla parte civile con riguardo alle questioni relative all'applicazione all'imputato di circostanze aggravanti o di circostanze attenuanti.
7. **Data udienza: 29 Maggio 2025 (Ordinanza di rimessione: 9900/2025)**
 Se il decreto di citazione per il giudizio di appello debba essere tradotto in una lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana.
 Se la mancata traduzione della sentenza in una lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana integri una nullità generale a regime intermedio ovvero determini il solo differimento per l'imputato della decorrenza del termine per l'impugnazione.
8. **Data udienza: 29 Maggio 2025 (Ordinanza di rimessione: 31605/2024)**
 Se, nell'ambito delle attività di "bancoposta" svolte da Poste Italiane s.p.a., la "raccolta del risparmio postale", ossia la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata per conto della Cassa depositi e prestiti, abbia natura pubblicistica e, in caso positivo, se l'operatore di Poste Italiane s.p.a. addetto alla vendita e gestione di tali prodotti rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
9. **Data udienza: 29 Maggio 2025 (Ordinanza di rimessione: 47294/2024)**
 Se, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'art. 52, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - in forza del quale la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi derivanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro - debba essere interpretato nel senso che, ai fini dell'ammissione allo stato passivo del credito del terzo derivante da fatto illecito commesso dal proposto, il relativo diritto debba essere sorto antecedentemente all'applicazione della misura cautelare, anche se accertato e liquidato in un momento successivo, ovvero nel senso che debba essere anteriore al sequestro anche l'accertamento giudiziale del credito.

QUESTIONI DECISE

1. **Questione penale Decisa del ricorso R.G. n. 18439/2024 ud. 10/04/2025**
 Con informazione provvisoria n. 4/2025, le Sezioni Unite penali hanno affermato che il delitto di epidemia colposa può essere integrato anche attraverso una condotta omissiva.
2. **Cassazione penale sez. un., 10/04/2025, (ud. 10/04/2025, dep. 11/04/2025), n.14422**
 Sono sempre ammissibili, anche con riferimento alle sentenze della Corte di cassazione, gli interventi correttivi imposti soltanto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, proprio perché intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta
3. **Cassazione penale sez. un., 24/10/2024, (ud. 24/10/2024, dep. 08/04/2025), n.13808**
 L'onere del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell'atto di impugnazione, dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
4. **Cassazione penale sez. un., 26/09/2024, (ud. 26/09/2024, dep. 08/04/2025), n.13783**
 La confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova delle derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale. In caso di concorso di persone

nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti"

SEZIONI SEMPLICI

Diritto sostanziale

1. **Cass. pen., sez. III, ud. 16 gennaio 2025 (dep.28 aprile 2025), n. 16082**
 .L'art. 70, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022 ha introdotto una inedita procedura estintiva delle contravvenzioni previste dalla legge n. 283 del 1962 e da altre disposizioni aventi forza di legge, in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande. La nuova procedura estintiva non si applica ai procedimenti nei quali, alla data del 30 dicembre 2022, sia già stata esercitata l'azione penale (art. 96 d.lgs. n. 150 del 2022), a prescindere, pertanto, dall'esaurimento o meno delle condotte integranti le contravvenzioni medio tempore già accertate e comunicate al pubblico ministero. Il Collegio ritiene di aderire all'indirizzo, ormai prevalente, secondo il quale l'omessa indicazione delle prescrizioni di regolarizzazione non è causa di improcedibilità dell'azione penale
2. **Cass. pen., sez. III, ud. 29 gennaio 2025 (dep. 24 aprile 2025), n. 15867**
 Nei casi in cui il consenso del coniuge alla prestazione sessuale è frutto della necessità di allentare la tensione coniugale si configura una violenza sessuale.
3. **Cass. pen., sez. V, ud. 9 gennaio 2025 (dep. 24 aprile 2025), n. 15887**
 Configura il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato l'omessa rendicontazione delle somme percepite dal medico ospedaliero per l'attività intramoenia autorizzata, omissione grazie alla quale egli percepisca l'ingiusto profitto costituito dall'intero compenso corrisposto dalle pazienti, piuttosto che una quota percentuale di esso
4. **Cass. pen.,, sez. V, ud. 20 marzo 2025 (dep. 23 aprile 2025), n. 15818**
 Integra il delitto di furto e non quello di appropriazione indebita la condotta del condomino che, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessi di energia elettrica destinata all'alimentazione di apparecchi ed impianti di proprietà comune
5. **Cass. pen., sez. IV, ud. 2 aprile 2025 (dep. 22 aprile 2025), n. 15701**
 L'obbligo di custodia di un animale sorge ogni qualvolta sussista una relazione di semplice detenzione, anche solo materiale o di fatto tra l'animale e una data persona, non essendo necessario un rapporto di proprietà in senso civilistico (confermata la responsabilità dell'imputato condannato per omicidio colposo in concorso con la moglie, giudicata separatamente, per aver cagionato la morte di una persona con negligenza e imperizia nella tenuta dei loro quattro cani di grossa taglia).
6. **Cass. pen., sez. IV, ud. 18 marzo 2025 (dep. 22 aprile 2025), n. 15697**
 L'art. 299 d.lg n. 81/2008, nel definire l'esercizio di fatto dei poteri direttivi, stabilisce che la posizione di garanzia relativa al datore di lavoro grava altresì su colui che, pur sprovvisto di formale investitura, eserciti in concreto i poteri riferiti al soggetto definito dall'art. 2 d.lg n. 81/2008. La norma, infatti, nell'estendere gli obblighi di garanzia a coloro ai quali di fatto svolgono le mansioni tipiche delle figure di cui si è detto, non esclude la corresponsabilità di coloro i quali sono titolari formali della qualifica
7. **Cass. pen., sez. IV, ud. 8 aprile 2025 (dep. 18 aprile 2025), n. 15459**

È colpevole di omicidio stradale l'automobilista che investe un pedone causandogli diversi traumi e costringendolo così ad un'immobilizzazione forzata che conduce poi ad un'embolia fatale.

8. **Cass. pen., sez. IV, ud. 8 aprile 2025 (dep. 18 aprile 2025), n. 15460**
 In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione cui si deve fare riferimento per l'individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio ex art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella rispetto alla quale, al momento del deposito dell'istanza, è scaduto il termine per la presentazione, salvo che il richiedente abbia presentato una nuova dichiarazione, il cui termine sia maturato, ma non ancora scaduto, dovendo farsi riferimento, in tal caso, a quest'ultima
9. **Cass. pen., sez. IV, ud. 12 febbraio 2025 (dep. 16 aprile 2025), n. 15076**
 L'infermiere responsabile dell'accoglienza dei pazienti in pronto soccorso non è tenuto a effettuare una diagnosi, ma il suo ruolo non si limita alla semplice misurazione dei parametri vitali: per l'assegnazione del codice di emergenza è infatti, tenuto a prestare attenzione ai sintomi evidenti, i quali possono manifestarsi anche in un secondo momento. Il codice verde non lo esenta da responsabilità (confermato la responsabilità di un infermiere che a seguito di un'erronea valutazione della crisi respiratoria di un paziente asmatico gli assegnava il codice verde. Questi però, decedeva per arresto cardiaco a causa dell'intervento medico tardivo dovuto proprio all'attribuzione di un codice errato).
10. **Cass. pen., sez. IV, ud. 23 gennaio 2025 (dep. 14 aprile 2025), n. 14444**
 Il dovere di fermarsi sul posto dell'incidente deve durare per tutto il tempo necessario all'espletamento delle prime indagini rivolte all'identificazione del conducente e del veicolo condotto: anche la sosta momentanea infatti integra il c.d. reato di fuga.
11. **Cass. pen., sez. II, ud. 2 aprile 2025 (dep. 11 aprile 2025), n. 14217**
 Ricorre l'ipotesi di truffa telematica quando il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici, idonei ad ostacolare la propria o l'altrui individuazione e ciò si concretizza in tutte le ipotesi in cui lo strumento della rete viene utilizzato per impedire alla vittima l'identificazione del responsabile (riconosciuta la responsabilità per l'imputata che, in una trattativa per la locazione, intavolata a seguito di un annuncio sul social "Facebook" e avvenuta costantemente a distanza, aveva utilizzato delle false generalità, in modo da rendere impossibile alla vittima l'individuazione dell'interlocutore, con conseguente radicale sperequazione delle posizioni contrattuali ed approfittamento, da parte della donna, delle specifiche modalità negoziali a fini di lucro).
12. **Cass. pen., sez. V, ud. 13 febbraio 2025 (dep. 7 aprile 2025), n. 13299**
 Il pericolo previsto dal reato di bancarotta prefallimentare va abbinato alla idoneità dell'atto di depauperamento a creare un vulnus alla integrità della garanzia della "categoria" dei creditori, che deve poggiare su criteri ex ante, con la precisazione che "dissipazione" significa impiego dei beni sociali in maniera distorta e fortemente eccentrica rispetto alla loro funzione in garanzia patrimoniale, per effetto di consapevoli scelte radicalmente incongrue con le effettive esigenze dell'azienda, avuto riguardo alle sue dimensioni e complessità, oltre che alle specifiche condizioni economiche ed imprenditoriali sussistenti.
13. **Cass. pen., sez. VI, ud. 12 marzo 2025 (dep. 4 aprile 2025), n. 13264**
 Gli appartenenti alla Polizia municipale sono agenti di polizia giudiziaria in forza del combinato disposto dell'art. 5 (Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza) l. 7 marzo 1986 n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e dell'art. 57, comma 2, lett. b) c.p.p. purché, quando esercitano il loro potere di intervento, si trovino nell'«ambito territoriale dell'ente di appartenenza» durante il servizio e rispettino le attribuzioni loro riconosciute tra le quali l'accertamento dei reati; la locuzione contenuta nell'art. 57, comma 2, lett. b) c.p.p. «quando sono in servizio» va interpretata in chiave funzionale, cioè con riferimento al rapporto di impiego e non all'orario di lavoro.

14. **Cass. pen., sez. III, ud. 13 febbraio 2025 (dep. 1 aprile 2025), n. 12518**
 La giovane appartenente al gruppo movimentista “ultima generazione” non può essere sottoposta a perquisizione con conseguente sequestro probatorio delle cose rinvenute nella sua abitazione per il possesso di gessetti e tubetto di colla rinvenuti dagli agenti all’ingresso di un museo. Non sussiste il fumus commissi delicti del reato di “distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici” contestato nella forma tentata se il giudice non motiva la sussistenza della configurabilità astratta del tentativo e della ragionevole ipotizzabilità dello stesso nel caso concreto. Elementi di valutazione che, se non presenti nel decreto di perquisizione e di sequestro probatorio il giudice della cautela non può colmare affermando esistente l’interna volizione dell’agente di commettere il reato - che ai fini penali - nel caso del tentativo non rileva se non si sono concretizzati veri e propri atti preparatori, cioè l’avvio del piano esecutivo dell’illecita condotta. La messa in pratica dell’input al compimento dell’azione delittuosa non può appunto coincidere con la sola idea di voler commettere il reato che ha appunto irrilevanza penale anche nella contestazione del reato solamente tentato.
15. **Cass. pen., sez. III, ud. 13 febbraio 2025 (dep. 1 aprile 2025), n. 12514**
 L'art. 452-bis c.p. individua un reato di danno, la cui prova non richiede l'espletamento di accertamenti tecnici, essendo sufficiente il riscontro empirico delle conseguenze negative della condotta. L'attenuante del ravvedimento operoso può essere integrata solo da condotte riparatorie che si siano tradotte in un concreto aiuto all'ambiente.
16. **Cass. pen., sez. II, ud. 25 marzo 2025 (dep. 1 aprile 2025), n. 12497**
 Deve essere inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 629 c.p. e non in quella di cui all'art. 393 c.p. la condotta di chi, anziché denunziare all'autorità il presunto autore di un furto, richieda a quest'ultimo, con violenza o minacce, la restituzione del profitto del reato.

Diritto processuale

1. **Cass. pen., sez. V, ud. 3 aprile 2025 (dep. 28 aprile 2025), n. 16006**
 In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, non integra un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore la sospensione o la cancellazione dall'albo del difensore, anche nel caso in cui risulti che il professionista abbia omesso di informare della circostanza il suo assistito.
2. **Cass. pen., sez. II, ud. 6 marzo 2025 (dep. 24 aprile 2025), n. 15953**
 Nella sentenza di condanna che ribalta la decisione assolutoria di primo grado devono essere confutate in via specifica tutte le ragioni poste a sostegno dell'assoluzione, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti
3. **Cass. pen., sez. IV, ud. 18 febbraio 2025 (dep. 16 aprile 2025), n. 15084**
 Il ricorso alla procedura di notificazione all'imputato attraverso il deposito dell'atto nella casa comunale è, possibile, solo dopo aver esperito in via cumulativa, tutte le strade previste dai commi antecedenti all'8 dell'art. 157 c.p.p. L'omissione di tali adempimenti determina la nullità assoluta ex art. 179 c.p.p. Di converso, qualora non sussista in atti l'avviso di ricevimento della raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario, non si verifica necessariamente un'ipotesi di omessa notifica, con conseguente nullità assoluta e insanabile, ma una irrituale notifica, la quale, sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, determina una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., a regime intermedio, la quale ove non sia ritualmente dedotta in primo grado risulta sanata se sussiste in concreto la prova della conoscenza del processo da parte dell'imputato.

4. **Cass. pen., sez. VI, ud. 29 gennaio 2025 (dep. 11 aprile 2025), n. 14338**
 L'ordinanza reiettiva dell'istanza di accesso alla giustizia riparativa deve ritenersi impugnabile secondo il regime generale previsto dall'art. 586, comma 2, c.p.p., ossia unitamente alla sentenza che definisce il giudizio, in ogni caso, e non solo nell'ipotesi di reati procedibili a querela.
5. **Cass. pen., sez. V, ud. 7 marzo 2025 (dep. 10 aprile 2025), n. 14204**
 Nella tematica dei reati di diffamazione commessi tramite rete telematica, al fine di radicare la competenza per territorio, deve aversi riguardo al luogo in cui è avvenuto il caricamento del dato informatico che contiene l'espressione diffamatoria - ove ciò sia stato accertato - perché tale segmento comportamentale individua l'ultimo luogo conoscibile in cui è avvenuta una parte dell'azione che incorpora uno degli elementi costitutivi della fattispecie; ove impraticabile tale accertamento processuale, si deve ricorrere, in via gradata, al luogo di residenza, domicilio o dimora dell'imputato, in attuazione della regola suppletiva di cui all'art. 9 comma 2 c.p.p.
6. **Cass. pen., sez. I, ud. 9 gennaio 2025 (dep. 9 aprile 2025), n. 14013**
 La preclusione per il giudice dell'esecuzione di concedere la sospensione condizionale della pena, riconosciutagli espressamente dall'art. 671 comma 3 c.p.p., trova un limite nel giudicato solo qualora, in sede cognitoria, la sospensione condizionale della pena sia stata espressamente non riconosciuta, alla luce di un giudizio di merito sulla meritevolezza del beneficio, fondato sulla mancata prognosi favorevole di astensione dalla commissione di reati; tale preclusione non opera invece allorquando il giudice della cognizione abbia respinto la concessione della sospensione condizionale della pena per il superamento dei limiti di legge che consentono il beneficio.
7. **Cass. pen., sez. V, ud. 4 marzo 2025 (dep. 7 aprile 2025), n. 13308**
 Le ricerche necessarie ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità devono essere eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 c.p.p., a pena di nullità assoluta, in quanto l'emissione del decreto costituisce extrema ratio, giacche equipara la conoscenza legale a quella sostanziale da parte dell'imputato del contenuto dell'atto, il che implica che siano esperiti tutti i necessari tentativi per la notifica.

Fonti

De Iure, banche dati editoriali GFL
Diritto & Giustizia 202
www.giurcost.org
www.gazzettaufficiale.it
www.cortedicassazione.it/it/ultime_dalla_corte.page
www.agagiarre.it